



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 52

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
N. 25 DEL 13-09-2021**

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI
PUBBLICI PAPA GIOVANNI PAOLO II, VIA G. MATTEOTTI A
PETRIOLO - ORDINANZA**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di settembre, il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile DE ANGELIS STEFANO

**NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI PAPA
GIOVANNI PAOLO II, VIA G. MATTEOTTI A PETRIOLO – ORDINANZA**

PREMESSO che i Giardini Pubblici “Papa Giovanni Paolo II, ubicati in via G. Matteotti, sono destinati alla fruizione da parte dell’intera cittadinanza, in particolare allo svago ed ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello spazio pubblico, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del Parco Giochi, soprattutto da parte dei bambini;

INTESO CHE in tutta l’area del Parco Giochi, opportunamente delimitato e recintato, è espressamente vietato:

- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori dei appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all’interno dell’area;
- salire con i piedi sulle panchine, produrre rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;
- le attrezzature per il gioco presenti nel Parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;
- nel Parco Giochi è consentito introdurre cani purché al guinzaglio e con museruola, nel rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuoverne le eventuali deiezioni;
- è vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- è vietato l’uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni

sonore. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);

- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti.

Norme di comportamento in genere:

Fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel Parco Pubblico valgono, in aggiunta alle prescrizioni sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti: l'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i veicoli a motore, di quei mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici), biciclette, pattini a rotelle, monopattini e simili. Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di primo intervento, del servizio di manutenzione, per le carrozzelle adibite al trasporto di persone con disabilità.

E' altresì vietato:

- giocare con la palla o altri oggetti simili, che possano arrecare danno, o anche solo pericolo alle persone e/o cose;
- adottare linguaggi non confacenti alla presenza dei minori e comunque tenere comportamenti che possano costituire motivo di pericolo, in considerazione anche dell'età degli utenti.
- il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7bis del d.l.vo 267/2000 (T.U.E.L.), da Euro 50,00 a Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00), fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale. Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi, si rinvia a quanto previsto nei regolamenti comunali e a quanto previsto dalla Legge 689/81. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo del rispetto alle disposizioni impartite.

DISPONE

- La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, e sarà divulgata mediante affissione al Parco stesso e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.
- La trasmissione della presente ordinanza a: Comando Stazione Carabinieri di Mogliano (MC).

INCARICA

La Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

Con il presente atto vengono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia di utilizzo del parco pubblico.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi di legge

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso Al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lg.s 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
- Ricorso Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
DOTT. STEFANO DE ANGELIS